

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

N.D.492/02.....

N.R.G.221/1994

composto dai magistrati:

-Antonio CATONI presidente

-Mario DI GIUSEPPE consigliere

-Dino NAZZARO cons. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio proposto con ric. N. 221 del 1994 da D'URBANO Giuseppe, costituito con l'avv. Walter PUTATURO, come in ricorso;

CONTRO

IL PREFETTO P.T. DELLA PROVINCIA DI CHIETI, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato;
IL SINDACO P.T. DEL COMUNE DI ATESSA;

PER L'ANNULLAMENTO

-del decreto del prefetto n. 5097/111/3 del 23.10.1993 (determinazione "in minus" dello stipendio, a decorrere dal 26.6.1989, con obbligo di conguaglio e trattenuta e/o recupero);

visto il ricorso (notificato 16/17.2.1994 e depositato 4.3.1994), la costituzione dell'Avvocatura dello Stato ed i documenti depositati;

vista l'ordinanza di sospensione n. 227/1994 (accolta limitatamente all'eventuale recupero);

uditi all'udienza del 23 aprile 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. W. PUTATURO e F. URBANI NERI;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

IL ricorrente è segretario generale di 2° classe del comune di Atesa e si è visto rideterminare "in peius" e retroattivamente il proprio trattamento economico, con disposizioni date per il recupero da parte del sindaco.

Avverso il provvedimento prefettizio vengono dedotte le seguenti censure: a) omesso invio dell'avviso dell'avvio del procedimento (art. 7 L. 7.8.1990 n. 241); b) eccesso di potere (nuova

e diversa interpretazione dell'art. 4 del d.l. 27.9.1992 n. 681, convertito in l. 20.11.1982 n. 869), violazione del principio di affidamento e difetto di motivazione; c) violazione dell'art. 4 citato, in punto di individuazione della "qualifica di provenienza".

L'amministrazione ha depositato propria relazione ricordando come la decisione è stata presa a livello generale (circ. n. 26/93), a seguito di decisioni specifiche della Corte dei Conti.

Nel merito, invero, in sede di controllo, l'incremento stipendiale, previsto dall'art. 4, comma 1°, d. l. 27.9.1982 n. 681, convertito in l. 20.11.1982 n. 869, è stato riferito alla sola anzianità di servizio, effettivamente prestato, nella "qualifica di provenienza", individuata nella "nona qualifica funzionale".

La giurisprudenza ha statuito che, ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 4 d.l. 27.9.1982 n. 681, convertito dalla l. 20.11.1982 n. 869 (misura dell'incremento stipendiale spettante al personale promosso alla qualifica superiore in relazione alla progressione economica per servizio prestato nella qualifica di provenienza), la "qualifica di provenienza" dei segretari comunali pervenuti alla dirigenza, deve intendersi l'ultima delle tre qualifiche direttive della carriera statale, e cioè quella svolta come direttore aggiunto di divisione, ovvero nella qualifica parificata, corrispondente al parametro 387, prendendo in considerazione il sistema parametrico utilizzato dalla l. 11.7.1980 n. 312 per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

I segretari (comunali) capi, nominati segretari generali di 2° classe (equiparati ai primi dirigenti) dopo il 1.1.1983 dovrebbero avere, pertanto, come riferimento, il parametro 387 (C.S., IV, n. 1846/22.2.1998, n. 1278/5.10.1998).

Considerato, però, che il servizio prestato nel parametro 387 è confluito (art. 40 L.312/1980), al pari del parametro 307, nell'VIII q.f. (C. Conti, sez. contr. n. 1271/12.7.1982), è chiaro che la qualifica funzionale da considerare, ai fini della "provenienza" è quella di "segretario capo", inquadrato nell'VIII q.f., essendo, il servizio prestato nella IX q.f. (introdotta, peraltro, solo dal 1.1.1987, con dpr. 266/1987), sempre quello di segretario capo, che rappresenta l'unica qualifica di provenienza del segretario generale di II° classe, nominato successivamente alla data del 1.1.1983 (Tar Toscana, I, n. 83/22.2.1996; Tar Parma n. 143/18.5.1994; Tar Lecce, I, n. 150/27.2.1998).

L'amministrazione, pertanto, aveva esattamente preso, quale qualifica di riferimento, l'VIII° q.f. ed il successivo nuovo inquadramento, sulla base della IX° q.f., è ingiusto ed errato, trattandosi di una qualifica introdotta solo dal 1.1.1987 e sempre per la stessa attività di

“segretario capo”, che è l’unica qualifica “pre-dirigenziale”, già di VIII° livello; la IX° q.f., infatti, riveste, per i segretari comunali, un mero rilievo economico, senza una corrispondenza reale alle funzioni esercitate, e correlata alla sola anzianità di servizio.

Sul piano interpretativo sarebbe, infine, veramente aberrante voler disconoscere ogni rilevanza al servizio prestato nella qualifica pre e/o sub dirigenziale, anteriormente al 1.1.1987, di segretario capo.

La fondatezza del motivo sostanziale toglie rilevanza alle censure formali, in particolare alla violazione del procedimento amministrativo, che pure si prospetta fondata (Tar Pescara n. 448/2000) ed a quella relativa al recupero delle somme indebite, atteso che l’accoglimento del gravame fa venir meno anche il titolo alla restituzione delle stesse, in quanto legittimamente percepite.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-accoglie il ricorso in epigrafe, per quanto in motivazione, e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

-condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa che si liquidano, per onorari, diritti di procuratore e spese vive, in complessivi €=3000= (tremilaeuro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23 aprile 2002.

-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO cons. estensore

IL Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 10.05.2002

IL Direttore di Segreteria